

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4750 del 07/09/2017
Oggetto	MondoMetalli S.r.l - sede legale via Riva Reno, 4 - Comune di Bologna - impianto in Via Lombardia, 24, Ozzano Emilia (BO). - Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti R13 -R3 - Classe 6
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4948 del 07/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa **MondoMetalli S.r.l** - sede legale via Riva Reno, 4 - Comune di Bologna - **impianto in Via Lombardia, 24, Ozzano Emilia (BO).**

P.Iva e C.F. **03548161201.**

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R13 -R3 - Classe 6².

Decisione:

1. iscrive l'impresa **MondoMetalli S.r.l** - sede legale via Riva Reno, 4 - Comune di Bologna - **impianto in Via Lombardia, 24, Ozzano Emilia (BO)**, al numero **17237 del 21/07/2017³** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
2. dispone la trasmissione del presente provvedimento al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, per il successivo rilascio del provvedimento previa verifica della conformità urbanistica.
3. l'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m.:

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dell'attività, cioè **fino al 20.07.2022.**

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Ai sensi del DM n. 350/1998

³ ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

⁴ prot Arpae n. PGB017237/2017 del 21/07/2017 e successive integrazioni presenti agli atti.

necessaria, scaricabile dal sito [www.arpa.emr.it:
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art._216_1r.pdf](http://www.arpa.emr.it:www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/autorizzazioni/rifiuti/Comunicazione_attivita_di_recupero_rifiuti_non_pericolosi_art._216_1r.pdf);

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 20.04.2022, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 20/07/2022 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE RECUPERO	R13	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	t/a 2.450
TIPOLOGIA	3.2.3	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:120199-170407	
TIPOLOGIA	5.8.3	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160118-160122-160216-170401-170411	
OPERAZIONE RECUPERO	R3	RICICLO/RECUPERO DELLE PLASTICHE	
TIPOLOGIA	5.8.3 a	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160122-160216-170411	1500 *
Totale			T/a 2.450

* Quantitativi ricompresi nelle quantità totali annuali pari a 2450 t/a

c) **Operazione di recupero R13**

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 2450 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno

d) **Operazioni di recupero R3**

- La capacità giornaliera di ricevimento dei rifiuti destinati alle operazioni R3 non potrà superare 10 t/giorno. Qualora la ditta intenda gestire quantitativi superiori a questo limite giornaliero, dovrà attivare preventivamente la procedura di verifica ambientale ai sensi della normativa vigente in materia⁵;
- Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R3, è pari a 1500 tonnellate/anno, per la tipologia 5.8 così come fissato nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998, nell'ambito della capacità ricettiva complessiva dell'impianto che è pari a 2450 t/a.
- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R3 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

e) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale,

⁵ d.lgs 152/2006 Parte Seconda e L.R. n. 9/99 e s.m.i.

di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁶: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;

- L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁷;
 - Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti dell'ARPAE con prot. n. 17237 del 21/07/2017 e successive integrazioni.
4. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Motivazione

In data 24/06/2017, Mondometalli S.r.l di Bologna ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice⁸ l'inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, ai sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 21/07/2017, ha trasmesso⁹ detta comunicazione all'ARPAE¹⁰ - SAC di Bologna;

In data 28/07/2017 ARPAE - SAC di Bologna ha chiesto¹¹ documentazione integrativa alla comunicazione presentata.

Mondometalli S.r.l. in data 08/08/2017 ha trasmesso¹² la documentazione integrativa richiesta confermando la volontà della ditta di gestire anche parti di veicoli derivanti dalla loro demolizione. ARPAE SAC ha verificato la documentazione integrativa trasmessa ed ha comunicato alla ditta il perdurare della sospensione del procedimento, in quanto non è stata fornita l'autodichiarazione¹³ dell'atto di notorietà inerente l'impatto acustico generato dall'attività.

In data 21/08/2017, SAC Bologna ha richiesto al Servizio territoriale di ARPAE il sopralluogo preventivo previsto ai sensi dall'art. 216 del D.lgs 152/06. L'ispezione preventiva è stata effettuata in data 29/08/2017 da tecnici del Servizio Territoriale di ARPAE i cui esiti¹⁴ hanno evidenziato la conformità dei requisiti costruttivi previsti dalla normativa vigente¹⁵.

Mondometalli S.r.l. in data 05/09/2017, ha trasmesso l'autodichiarazione¹⁶ richiesta con nota PGBO 19420/2017 del 05/09/2017.

In data 06/09/2017 a seguito della richiesta¹⁷ di rilascio della comunicazione antimafia tramite la BDNA, la Prefettura ha comunicato in riferimento alla nota PR_BOUTG P.G. n. 0075358_ 20170906 che a carico della ditta Mondometalli S.r.l non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011 in capo alla ditta sopracitata.

Documentazione presentata:

⁸ prot interno Suap n. 7613/2017;

⁹ con nota recepita agli atti prot Arpae n. 17237 del 21/07/2017

¹⁰ Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

¹¹ con nota agli atti prot Arpae n. 17857 del 28/07/2017

¹² con nota agli atti prot Arpae n. 18772 del 08/08/2017

¹³ resa ai sensi dell'art. 4 DPR 227/2011;

¹⁴ nota in atti PGBO20204/2017 del 30/08/2017

¹⁵ D.lgs 152/06 e s.m.i.

¹⁶ relativa all'impatto acustico generato dall'attività;

¹⁷ Da parte di ARPAE avanzata con nota PR_BOUTG P.G. n. 0075358_ 20170906

Alla comunicazione di inizio attività comprensiva delle integrazioni sono stati allegati i seguenti documenti:

- modulo di comunicazione inizio attività;
- relazione tecnica dell'attività che si intende svolgere;
- schede tecniche dei rifiuti che si intendono recuperare;
- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante pro-tempore con allegato documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia antimafia del legale rappresentante responsabile tecnico;
- autodichiarazione inerente l'impatto acustico;
- dichiarazione di conferimento di un quantitativo di rifiuti inferiori a 10 t/giorno
- titolo di disponibilità dell'area dell'impianto registrato;
- attestato di pagamento delle spese istruttorie;
- Procura speciale;
- Planimetria catastale e gestionale
- Certificato di conformità edilizia:

Localizzazione del sito produttivo

Il sito produttivo è catastalmente identificato al foglio 23 particella 1066 sub - Categoria D1 del NCT del Comune di Ozzano Emilia (BO).

Il proponente ha allegato documentazione rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia inerente il certificato di conformità edilizia ¹⁸ dei locali oggetto dell'attività di recupero.

L'impianto di recupero rifiuti in oggetto ricade in "*ambito produttivo di sviluppo sovracomunale*", in base all'art. 5.4 delle norme del Piano Strutturale Comunale (PSC)¹⁹.

Dalla consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), non risultano presenti vincoli ambientali nel sito prescelto.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha stabilito che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate, di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.

¹⁸ Vedi nota , prot. n. 26317/2017

¹⁹ adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ozzano dell'emilia n° 10 del 19/03/2009 e s.m.

Valutazioni tecniche

Il gestore ha richiesto un quantitativo complessivo di 2.450 t/a di rifiuti destinate ad operazione R13 tipologia 5.8 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 e s.m. in questo quantitativo sono ricomprese anche le operazioni R3 (1500 t/a) per il recupero delle plastiche derivanti dal trattamento dei cavi di rame ricoperto di plastica di cui all'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 e s.m.

Si prende atto della autodichiarazione resa dal legale rappresentante, in merito all'impatto acustico generato dall'attività nella quale si dichiara il non superamento dei limiti di zonizzazione acustica fissate dal Piano Comunale.

Si prende, altresì, atto della dichiarazione del gestore di non superare la soglia di 10 t/giorno di quantitativo di rifiuti conferibili all'impianto.

Ne deriva, pertanto, la non assoggettabilità dell'attività alle procedure di VIA/screening stabilite dal D.Lgs 152/2006 e s.m. e dalla L.R. 9/99 e s.m. che individua tra gli impianti da assoggettare a screening o a VIA, a seconda dei casi, impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonn/giorno²⁰

In base a quanto dichiarato dal gestore, e' vietata la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mentre è ammessa la gestione di componenti provenienti da RAEE;

Poiché l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non prevede emissioni aeriformi diffuse o convogliate, nè scarichi idrici eccetto quelli dei servizi igienici annessi agli uffici che, confluendo in pubblica fognatura, sono sempre ammessi, detta attività non è obbligatoriamente assoggettata alla procedura di istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto non è previsto il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale. Pertanto l'attività in oggetto è assoggettabile alla relativa comunicazione disciplinata dall'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

E' stata verificata la conformità della comunicazione di avvio dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio

²⁰ punto B.2.57 dell'allegato B.2 alla L.R. 9/99 e s.m.

attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione²¹ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Provincie e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Il Dirigente
della Struttura Autorizzazione e
Concessioni ²²
Dott. Valerio Marroni
(documento firmato digitalmente)²³

²¹ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana

²² Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione di ARPAE n. 77 del 13/7/2016 del Direttore Generale ARPAE che ha conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-SAC Bologna e con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 e' stato prorogato al 31/12/2017 l'incarico medesimo.

²³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.